

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito si elenca la normativa di riferimento del presente Progetto:

1. Legge Regionale 28 Aprile 1999, n° 13 e s.m.i.;
2. Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime approvato dal Consiglio Regionale della Liguria con Deliberazione n° 18 in data 9 Aprile 2004 (P.U.D.);
3. Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate dalla Giunta Regionale in data 24 Marzo 2004 (Linee guida regionali per le spiagge - D.G.R. n.512/2004) come modificate da D.G.R. n. 156 del 15/02/2013 modificata da D.G.R. 220 del 06/03/2013 e D.G.R. 1057 del 05/08/2013 - D.G.R. n.834 del 12/07/2013 - D.G.R. n.1057 del 05/08/2013 - D.G.R. 220 del 06/03/2015 - D.G.R. 246 del 10/03/2015 - D.G.R. n. 423 del 27/03/2015- DG.R. n. 424 del 27/03/2015;
4. Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione;
5. P.U.A.D. approvato dalla Regione Liguria con decreto dirigenziale n. 886/2017;
6. Legge Regionale 7 Febbraio 2008 n° 2;
7. Legge Regionale 6 Giugno 2008 n. 13 come modificata da l.r. 18 Novembre 2008 n. 34;
8. Legge Regionale 6 Giugno 2014 n.13 art.6;
9. Legge Regionale 04 Luglio 2008 n° 22;
10. Ulteriore normativa vigente e futura in materia demaniale.

PREMESSA

Il presente Progetto di Utilizzo degli Arenili del Comune, rappresenta l'attuazione del Piano della Costa e del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (P.U.A.D.) emanati dalla Regione Liguria e rappresenta uno Strumento di pianificazione della fascia costiera al fine di programmare l'utilizzo del litorale preservandone le bellezze e puntando alla sua valorizzazione turistica-ricreativa. Il Piano individua le zone destinate al pubblico uso, quelle destinate a privati per il mantenimento e sviluppo di strutture turistiche e balneari, quelle destinate alla sosta dei natanti da diporto di piccole dimensioni (tavole a vela, lance, gozzi, pattini, ecc.) e quelle destinate alla cantieristica.

Il Progetto di Utilizzo degli Arenili del Comune (in seguito definito anche P.U.D.), inoltre costituisce strumento di natura programmatica ai fini della razionale organizzazione e gestione del rilascio delle relative concessioni in coerenza con il P.U.D. e con gli atti di pianificazione di livello locale perseguendo i seguenti obiettivi:

- tutela e valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa che rivestono valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale;
- riorganizzazione e riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati;
- difesa del litorale dall'erosione marina e ripascimento degli arenili;
- sviluppo della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona costiera;
- adeguamento e sviluppo del sistema della portualità turistica.

Nell'ottica di una migliore gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi, in ossequio alle norme internazionali della serie Emas ed ISO 14000, di cui il Comune di Ceriale risulta Ente certificato dal 31.07.2002, questa Amministrazione intende provvedere ad una valorizzazione ed utilizzazione del demanio marittimo ai fini turistico ricreativi che comporta necessariamente una definizione di carattere e normativo che dia coerenza tra le attività imprenditoriali esistenti e l'alto valore ambientale e paesaggistico che riveste l'intera costa cerialese, cercando di strutturare un meccanismo di pianificazione che, invertendo la logica dominante, permetta di passare da un approccio meramente lottizzatorio ad un approccio che tenga conto dell'ambiente circostante e della realtà socioeconomica.

Quanto si propone non è quindi una elencazione di Norme Tecniche per la realizzazione di una mappa su scala comunale configurabile come progetto di utilizzo degli arenili del Comune ma, piuttosto, un vero e proprio modo di operare per la gestione della risorsa spiaggia.

Ceriale, Aprile 2024

Il T.P.O.
Area Ambiente - Demanio
- Geom. Corrado SCRIVANTI -

Art. 1 – Spiagge libere

1. Si intende per spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
2. Le spiagge libere devono essere dotate di contenitori per la raccolta differenziata, almeno uno ogni spiaggia libera.
3. Nel caso in cui le docce, per motivi tecnici, non potranno essere collegate alla rete fognaria comunale, dovranno essere dotate di cartello ben visibile che vieti l'utilizzo di saponi e detergenti di qualsiasi tipo.
4. I tratti di arenile libero avente un fronte mare superiore ai 10 ml. potranno essere dotati di almeno n° 1 doccia ed eventualmente servizi igienici.
5. Il Comune, anche d'intesa con i privati concessionari, può dotare le spiagge libere di servizi, quali, oltre ai già citati servizi igienici, docce e cabine ad uso spogliatoio (a rotazione).
6. Le dotazioni sopraccitate non potranno avere scopo di lucro.
7. Nelle spiagge libere è vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione che l'ampliamento di concessioni esistenti di tale natura.
8. Nelle spiagge libere è vietato il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzature tipo lettini, sdraio, sedie ed ombrelloni.
9. La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole ed al mare.
10. Nelle spiagge libere deve essere comunque garantito quanto disposto in merito dalle Autorità competenti (Ordinanza della Capitaneria di Porto e dell'Ufficio Demanio del Comune di Ceriale).
11. Per i soli fini della sicurezza della balneazione, le spiagge libere potranno essere dotate di postazioni di salvamento.
12. Al fine di garantire la sicurezza durante la balneazione sulle spiagge libere, conformemente alle disposizioni dell'attuale ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto, l'amministrazione comunale ha la possibilità di istituire, di concerto con i privati concessionari, un consorzio pubblico-privato.

Art. 2 – Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono quelle strutture poste su aree demaniali che svolgono attività di natura economica, attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Sono ammessi gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti e, bevande nel rispetto della Legge Regionale n° 1/2007 e s.m.i. e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali elioterapia e terapia salsoiodica, ed altri attinenti al benessere della persona ed altre forme d'impegno del tempo libero, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

3. Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono dotarsi di servizi ed attrezzature tali da garantire almeno:
 - a) pulizia giornaliera delle spiagge in concessione;
 - b) sorveglianza e salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall’Autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
 - c) Servizi igienici in numero adeguato alla ricettività degli impianti così come indicato dal comma 5;
 - d) cabine riservate all’uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione;
 - e) sdraio, sedie, lettini, ombrelloni od altra attrezzatura similare posti a disposizione della clientela per uso giornaliero od anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;
 - f) punto di primo soccorso;
 - g) la visitabilità e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 05 Febbraio 1992 n° 104.
4. La disciplina relativa alle zone dell’arenile e delle attrezzature dovranno essere conformi i seguenti requisiti.
5. Stabilimenti balneari:

a)	Numero minimo di cabine installate	8
b)	Numero minimo di servizio igienico completo di wc, lavabo per disabili	1
c)	Numero minimo di lavabo (sia esterno che in cabina)	1
d)	Numero minimo di lavapiedi (sia esterno che in cabina purchè non coincidente con il WC semplice ed il WC disabili)	1
e)	Numero minimo di docce	2
f)	Negli stabilimenti balneari con più di 50 cabine la dotazione di wc deve essere incrementata di 1 (uno) per ogni 25 cabine installate oltre alle 50, di soffioni per docce deve essere incrementata di 1 (una) unità ogni 25 cabine installate oltre alle 50	
g)	Le sedie, i tavolini e gli ombrelloni in uso ai dehors degli stabilimenti balneari insistenti su area demaniale marittima dovranno avere caratteristiche tecniche e materiali identici a quelli prescritti dal relativo Regolamento sui dehors	

6. Nel periodo invernale di chiusura dovranno essere rimosse le opere di facile rimozione con esclusione dei chioschi e dei relativi asserviti nonché le strutture con impianti direttamente collegati a terra purchè autorizzati con titoli edilizi non stagionali (DGR n.423 del 27/03/15 nella parte dispositiva al punto 1- lettera d ed e). **Nel periodo invernale**, tali installazioni dovranno essere indicate in apposita planimetria a firma di tecnico abilitato da trasmettersi all’Ufficio Demanio Comunale. Le future variazioni della consistenza e/o disposizione edilizia dello stabilimento dovranno essere licenziate con apposito titolo edilizio raffigurante la situazione di montaggio estivo, montaggio in attività elioterapica e chiusura invernale
7. Per quanto non specificamente trattato dal presente articolo, relativamente alle indicazioni di carattere edilizio, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Urbanistiche vigenti.

Art. 3 Spiagge libere attrezzate
(Deliberazione della Giunta Regionale n° 512 del 21.05.2004 e s.m.i.)

1. Al fine del presente Progetto di Utilizzo è definita spiaggia libera attrezzata ogni area demaniale marittima in concessione ad Ente Pubblico che eroga servizi legati alla balneazione nelle modalità definite dalla legge Regionale 4 luglio 2008 n.22 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 512 del 21.05.2004: Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e s.m.i.
2. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito, che deve essere opportunamente evidenziato con idonea cartellonistica.
3. Altresì il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:
 - a) Pulizia giornaliera
 - b) Sorveglianza
 - c) Salvamento
 - d) Servizi igienici, lavabo, lavapiedi, doccia.
4. Nelle spiagge libere attrezzate:
 - a) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 05 Febbraio 1992 n° 104, dovranno dotarsi di una carrozzina con caratteristiche idonee per l'accesso in acqua;
 - b) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
 - c) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale con la procedura di cui all'art. 6 del P.U.D., in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti, fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;
 - d) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo ed ingombro al libero transito verso il mare;
 - e) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
 - f) nel caso in cui le attrezzature siano collocate in assenza o in attesa del cliente devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila;
 - g) l'occupazione dell'arenile da parte di queste attrezzature per attività complementari alla balneazione (beach volley, noleggio canoe, surf, immersioni, etc.) deve rientrare nella quota del 20% delle aree in concessione di cui al precedente punto 3.
5. Nelle spiagge libere attrezzate possono essere esercitate delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.
6. Le spiagge libere attrezzate devono fornire inoltre alcuni servizi essenziali, quali:
 - a) Servizio di salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);

- b) Servizio di pulizia e sorveglianza;
 - c) Idonea dotazione di servizi igienici normali e per disabili, docce e spogliatoio disabili;
 - d) Punto di primo soccorso.
7. Le spiagge libere attrezzate forniscono a richiesta e dietro corrispettivo la prestazione di servizi quali:
- e) Cabine ad uso spogliatoio;
 - f) Docce calde o fredde;
 - g) Ombrelloni;
 - h) Sdraio/lettini;
 - i) Aree attrezzate per il gioco.
8. Le spiagge libere attrezzate possono essere dotate, nell'ambito del 20% sopra previsto, di locali adibiti ad uso magazzino per le attrezzature relative alla spiaggia, dimensionati in base alle esigenze e realizzati con strutture di facile rimozione.
9. Possono inoltre essere realizzati basamenti mobili, in legno od in piastrelloni di cemento colorato, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme.
10. Nel periodo invernale di chiusura dovranno essere rimosse le opere di facile rimozione con esclusione dei chioschi e dei relativi asserviti nonché le strutture con impianti direttamente collegati a terra purchè autorizzati con titoli edilizi non stagionali (DGR n.423 del 27/03/15 nella parte dispositiva al punto 1- lettera d ed e). Tali installazioni dovranno essere indicate in apposita planimetria a firma di tecnico abilitato da trasmettersi all'Ufficio Demanio Comunale. Le future variazioni della consistenza e/o disposizione edilizia dello stabilimento dovranno essere licenziate con apposito titolo edilizio raffigurante la situazione di montaggio estivo, montaggio in attività elioterapica e chiusura invernale;
11. La posizione e la dimensione delle spiagge libere attrezzate sono riportate nelle apposite Tavole Grafiche allegate al P.U.D. comunale (Tav. n° 2/2).

Art. 4 – Manutenzione delle spiagge libere attrezzate

- 1. I soggetti gestori delle spiagge libere attrezzate sono tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia e la manutenzione dell'arenile.
- 2. Sono inoltre tenuti a curare, sulla base anche degli obblighi derivanti dalla Autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, la manutenzione degli eventuali manufatti e delle attrezzature che devono essere sempre decorose.

Art. 4 bis – Disposizioni per l'accoglienza degli animali da compagnia

- 1. É facoltà del gestore dello stabilimento balneare o della Spiaggia Libera Attrezzata prevedere la possibilità di utilizzo delle aree in concessione anche per ospitare animali da affezione secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al Regolamento/Ordinanza Comunale vigente in materia.

Art. 4 ter – Strutture precarie all'interno della concessione

1. In linea con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 24 maggio 2001 n. 120, all'art. 6 delle Linee Guida in merito all'installazione delle strutture precarie all'interno dell'area in concessione, si definisce quanto di seguito:

Gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti – con particolare riguardo ai disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, possono essere collocati sul demanio marittimo previa semplice comunicazione all'autorità concedente. Nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione possono essere altresì collocati, con le medesime procedure, impianti manufatti ed opere temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo. Con le stesse modalità di cui al comma precedente possono essere effettuate, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riallocazioni di impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

Art. 5 – Corridoi di transito in mare

1. Sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione la localizzazione dei corridoi di transito deve tenere conto delle esigenze di sicurezza della balneazione.
2. Previo parere favorevole rilasciato dall'Amministrazione Comunale e dall'Autorità Marittima competente, sentita l'Associazione Bagni Marini locale, si possono prevedere nuovi corridoi suddivisi come segue:
 - a) nuovi corridoi chiesti da concessionari;
 - b) nuovi corridoi chiesti da Enti, Associazioni Sportive, Cooperative di pescatori, ecc.
3. Resta inteso che qualora per specifiche situazioni morfologiche del terreno vi sia una situazione d'impedimento per l'accesso diretto all'arenile dalla strada posta a monte dello stesso, il transito rimane garantito anche attraverso gli stabilimenti balneari in concessione a privati. In particolare non potranno essere posti ostacoli o delimitazioni atte ad impedire il transito da aree in concessione a privati alle spiagge libere lungo la battigia.
4. Tutte le attrezzature in mare sono soggette al pagamento del canone demaniale calcolato secondo le modalità delle Leggi vigenti.

Art. 5bis – Gavitelli

1. Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.
2. A seguito di richiesta di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio il Comune dovrà redigere un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenente i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la

previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra e, se del caso, la ricollocazione, riorganizzazione o l'eliminazione di gavitelli esistenti. Tale progetto sarà sottoposto al parere vincolante dalla Regione da rilasciarsi, in coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3 della Deliberazione di Consiglio Regionale 18/2002. Con detto parere la Regione può stabilire che il rilascio delle successive concessioni avvenga da parte del Comune senza l'obbligo della acquisizione del nulla osta di cui all'articolo 5, lettera e) della DCR 18/2002. Tale norma non si applica alle autorizzazioni e concessioni per gavitelli ad uso stagionale richiesti dai concessionari nelle acque antistanti la rispettiva concessione.

Art. 6 – Fruibilità delle spiagge libere e della battigia

1. La Tavola Grafica n° 2/2, allegata al presente P.U.D. comunale, individua gli ingressi e i percorsi pedonali per accedere alle aree demaniali.

Art. 7 – Cartellonistica di indicazioni

1. Lungo il litorale comunale e precisamente a levante zona Molo S. Sebastiano, in centro zona Pontile, a ponente in zona Moresco, verrà collocata adeguata cartellonistica indicante l'ubicazione delle spiagge libere, spiagge libere attrezzate, degli stabilimenti balneari dati in concessione ai privati e i percorsi di accesso alla fascia di libero transito ed indicazione del sito Arpal ove verificare lo stato delle acque di balneazione.

Art. 7 bis – ~~Divieto di~~ Nuove concessioni a terzi privati

1. ~~non è consentito il rilascio di alcuna concessione sull'arenile a terzi per la parte eccedente il 40% consentito dalla normativa al fine di perseguire un indirizzo di salvaguardia delle spiagge libere;~~
1. La L.R. 13/1999 all'art 11bis, co. 3, lett. a), prevede che: *“Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale”;*
2. Il Comune di Ceriale ha una percentuale di spiagge libere pari a 49,01% e pertanto risulta essere abilitato al rilascio di nuove concessioni demaniali marittimi nel limite delle percentuali indicate al comma 1.

Art. 8 – Ripascimenti stagionali

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 lettera a) della L.R. n° 13/1999, si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.
2. La realizzazione di tali interventi è subordinata al rilascio da parte del Responsabile dell'Ufficio Demanio del prescritto titolo autorizzativo, previa verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri ed alle indicazioni del PTC della Costa ed alle linee guida adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della L.R. n° 13/1999.

Art. 9 – Aumento della profondità dell'arenile per fenomeni naturali e/o ripascimenti

1. Qualora si verifichi uno stabile aumento di profondità verso mare dell'arenile in concessione, il concessionario deve darne comunicazione al Comune che provvede alla regolarizzazione del titolo per l'occupazione ed alla rideterminazione del relativo canone concessorio.

Art. 10 – Codici dei materiali

1. Basamenti fissi esistenti
Possono essere rivestiti con qualsiasi materiale ad esclusione di materiali riflettenti (da concordarsi con l'Area Urbanistica ed Edilizia Privata).
2. Basamenti mobili di nuova realizzazione
Possono essere:
 - i) in struttura in metallo (alluminio-acciaio inox o rivestito) o legno a cui può essere applicato qualsiasi materiale ad esclusione di materiali riflettenti (da concordarsi con l'Area Urbanistica ed Edilizia Privata). I colori, naturali o tradizionali, dovranno essere concordati con l'Area Urbanistica ed Edilizia Privata;
 - k) in piastrelloni in cemento colorato o in ghiaino lavato di qualsiasi formato, purché dotati di sistemi per l'asportazione (ganci, ecc), a cui può essere applicato un rivestimento in legno in piastrelle o colorato (con colori da concordarsi con l'Area Urbanistica ed Edilizia Privata);
 - l) in elementi in legno;
 - m) eventualmente altri materiali da concordare con l'Area Urbanistica ed Edilizia Privata.
3. Recinzioni a delimitazione stabilimenti balneari:
 - a) le delimitazioni laterali tra aree in concessione a stabilimenti balneari e spiagge libere o libere attrezzate devono essere realizzate con struttura "a giorno" in legno od in altro materiale idoneo da concordarsi con l'Ufficio Demanio, a disegno semplice sia in colore naturale che in colore, da concordarsi con l'Area Urbanistica ed Edilizia Privata;
 - b) Sono vietate le recinzioni con rete metallica e cordoli in cemento con ringhiere fisse.
4. Recinzione aree parcheggi, aree servizi o per delimitazione aree private confinanti con aree demaniali.

- a) Le recinzioni potranno essere realizzate con cancellate in ferro, di disegno semplice e di foggia tradizionale oppure in legno anche in questo caso di disegno semplice.
 - b) L'altezza massima può essere di 2,00 m (compresi eventuali muretti di sostegno aventi altezza massima di 30 cm). La scelta dei colori è da concordare con l'Area Urbanistica ed Edilizia Privata. Tali manufatti non devono comunque limitare la visuale verso il mare.
5. Scoli acque meteoriche
Al fine di regolamentare lo sbocco a mare degli scarichi delle acque piovane è possibile prevedere, sul tratto litoraneo, l'arginatura mediante la posa di scogliere (alla base consolidata in cls) o canali di scolo in calcestruzzo, modulari e/o rimovibili.
6. Aree verdi
E' consentita la piantumazione di essenze arboree ed arbustive, allo scopo di abbellire gli stabilimenti balneari, su vasi o fioriere mobili, a condizione che la loro disposizione e numero non limiti la visuale verso il mare.

Art. 11 – Gestione Eco-Compatibile degli stabilimenti balneari

1. Nell'ottica di una migliore gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi, in ossequio alle Norme internazionali della serie ISO UNIENISO14001/2004r, cui il Comune di Ceriale risulta Ente certificato dal 31.07.2002, l'Amministrazione Comunale auspica la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ecosistema e permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (attraverso la diminuzione dei costi di gestione) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.
2. La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:
 - a) il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
 - b) l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili relativamente alle modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.
3. I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al Piano sono, pertanto, tenuti a modificare gli aspetti strutturali ed organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali che si vanno ad elencare nei successivi artt. 13 e 14.

Art. 12 – Risparmio delle risorse idriche

1. Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:
 - a) attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
 - b) mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici e, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua.

Art. 13 – Risparmio delle risorse energetiche

1. Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi, ma anche, soprattutto, cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.
2. Gli strumenti per consentire il risparmio energetico sono i seguenti:
 - a) introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
 - b) installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
 - c) contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc..

Art. 14 – Aspetti gestionali dello stabilimento balneare Eco-Compatibile

1. Parimenti l'eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.
2. A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:
 - a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia, quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'Ufficio che sovrintende la gestione dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
 - b) la creazione di info-Point ove reperire i dati sulla quantità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole tali da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute.

Art. 15 – Norme generali di riferimento

1. Unitamente alle disposizioni del presente Piano di Spiaggia sono da osservarsi le indicazioni e le Normative in merito contenute negli Strumenti della Programmazione di Pianificazione Comunale e Regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nei Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino.

Art. 16 – Norma Transitoria

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 2 comma 5 lettera "g", il presente Regolamento si applica agli stabilimenti balneari, alle spiagge libere ed alle spiagge libere attrezzate per tutte le modifiche strutturali e non, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. Ogni norma in contrasto con il presente atto viene abrogata.

Allegati:

1. RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
3. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CON INDICAZIONE DELLE MODIFICHE
4. TAVOLA 1/2 PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE
5. TAVOLA 2/2 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO